



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO TECNICO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI POTATURA VIALI ALBERATI
DEL COMUNE DI VERONA
PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 - GIUGNO 2021
(ex art. 36 COMMA 2 LETT. b) D.Lgs. 50/2016)

NUM. GARA 7925907
LOTTO 1 CIG 849111736A
LOTTO 2 CIG 8491126AD5

IL R.U.P.
(Agr. Marco Magnano)

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

Art. 1) Oggetto dell'appalto

I servizi che formano oggetto dell'appalto, possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Servizi all'atto esecutivo:

- manutenzione delle alberature (abbattimenti, potature, etc.);
- fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio
- pulizia delle aree soggette ad intervento con eliminazione dei materiali prodotti;

Le caratteristiche dei servizi da eseguire sono quelle dettagliatamente riportate nelle descrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi e nel presente capitolato.

I servizi elencati saranno eseguiti in conformità alle più dettagliate descrizioni di cui alle "Norme Tecniche" del presente Capitolato ove sono pure indicati, per le varie categorie di servizi, le caratteristiche dei materiali, le modalità esecutive.

L'importo a base d'asta complessivo dei **servizi ed oneri compresi nell'appalto, che saranno compensati a misura, ammonta ad € 200.000,00 (€ 97.000,00 lotto 1 + € 97.000,00 lotto 2) + I.V.A. oltre ad € 6.000,00 (€ 3.000,00 lotto 1 + € 3.000,00 lotto 2) per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il servizio avrà decorrenza dall'aggiudicazione definitiva o dalla consegna del servizio e avrà durata presunta di mesi 7, da dicembre 2020 a giugno 2021.

Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo a base di gara, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo. L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Si precisa che le quantità delle prestazioni indicate nell'elenco prezzi unitari per tipologia di prestazioni sono da considerarsi indicative.

Amia si riserva la facoltà di procedere all'affidamento con riduzione dei servizi rispetto a quelli presenti nel capitolato.

PROSPETTO DEI SERVIZI E ONERI

LOTTO 1°

(Circoscrizioni 3°, 4° 5° e 6°)

DESCRIZIONE SERVIZI		IMPORTI	ONERI PER LA SICUREZZA
		Euro	
1.	POTATURE E ABBATTIMENTI	97.000,00	
TOTALE SERVIZI BASE D'ASTA		€ 97.000,00	€ 3.000,00

LOTTO 2°

(Circoscrizioni 1°, 2°, 7° e 8°)

DESCRIZIONE SERVIZI		IMPORTI	ONERI PER LA SICUREZZA
		Euro	
1.	POTATURE E ABBATTIMENTI	97.000,00	
TOTALE SERVIZI BASE D'ASTA		€ 97.000,00	€ 3.000,00

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari indicati negli elaborati progettuali, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Detti prezzi unitari, devono ritenersi fissi ed invariabili, senza possibilità di successivo adeguamento, comprensivi dei costi degli apprestamenti di sicurezza e igiene nonché delle spese generali e dell'utile d'impresa.

Art. 2) Descrizione sommaria dei servizi

Oltre a quanto indicato al precedente art. 1, si rimanda alla parte seconda: **NORME TECNICHE** del presente capitolato.

Sono compresi gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità, con particolare riferimento a particolari eventi meteorologici. In tal caso l'aggiudicataria dovrà intervenire negli stretti tempi tecnici necessari e comunque entro le 12 ore successive alla

chiamata, pervenuta anche a mezzo fax, e-mail o telefono, e s'impegna ad eseguire tali servizi alle stesse condizioni contrattuali.

Amia Verona S.p.A. nel suo esclusivo interesse si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nei servizi all'atto esecutivo, quelle modeste varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dei servizi stessi ed alla loro funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto, ciò senza che l'aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non potrà superare il 20% dell'importo originario del contratto. Le varianti in diminuzione, invece, non dovranno comportare riduzioni qualitative dell'opera compiuta, a meno che ciò non comporti una contestuale riduzione della spesa e un livello di finitura comunque valido ed accettabile.

Tutte le varianti dovranno comunque essere preventivamente autorizzate per iscritto da Amia Verona S.p.A., a meno che l'omissione ad agire non comporti situazioni di grave pericolo, nel qual caso comunque il prestatore di servizi dovrà dare immediata comunicazione scritta mediante telefax o e-mail.

Art. 3) Norme e prescrizioni integrative

L'aggiudicataria è soggetta all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti i servizi pubblici per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato.

E' tenuta altresì all'osservanza delle istruzioni operative per gli abbattimenti e le potature di alberi e per il rifornimento carburanti delle attrezzature, che verranno inviate al momento della stipula del contratto.

Ricade inoltre esclusivamente sull'aggiudicataria l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'aggiudicataria deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

L'aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

Art. 4) Carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 48 ore dall'ordinativo.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente capitolato, Amia Verona Spa potrà sostituirsi all'aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione Servizi tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare Amia Verona Spa da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

Art. 5) Servizi non previsti

Per l'esecuzione di servizi non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicataria, concordando i prezzi medesimi sulla base dei prezzi di mercato correnti.

Gli interventi in genere, saranno liquidati in base alle previsioni del capitolato e le indicazioni dell'offerta.

L'aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi a perfetta regola d'arte secondo i dettami della buona tecnica agronomica e forestale e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato: tutti gli interventi che, a giudizio degli uffici incaricati da Amia Verona Spa non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'aggiudicataria.

Art. 6) Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 7) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative

L'aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile del procedimento di Amia Verona Spa il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Amia Verona Spa si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad Amia Verona Spa, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di Amia Verona Spa e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di Amia Verona Spa un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad Amia Verona Spa o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di Amia Verona Spa e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da Amia Verona Spa ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di Amia Verona Spa, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 8) Condotta dei servizi

Tutte le operazioni occorrenti per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate da Amia Verona Spa.

Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi non sia stata eseguita secondo quanto previsto dal presente documento, dalle prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, Amia Verona Spa fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare - a spese di quest'ultima- ogni irregolarità, riservandosi la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini di Amia Verona Spa. Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione dei servizi, senza la autorizzazione scritta di Amia Verona Spa.

La vigilanza ed il controllo sui servizi gestiti dall'aggiudicataria saranno effettuati dalla Direzione Servizi.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'Impresa, Amia Verona Spa, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall'Impresa entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità dei servizi da eseguire.

Il Committente avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'Impresa i servizi necessari per il regolare andamento del servizio qualora, la stessa, diffidata, non ottemperi nel termine assegnatole, alle disposizioni impartite.

Art. 9) Personale

I servizi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della stipulazione del contratto.

Amia Verona Spa avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai servizi che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione stessa.

Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente capitolato l'Impresa dovrà disporre, al momento dell'offerta, di tutto il personale necessario con i requisiti richiesti.

Il preposto responsabile al cantiere - **obbligatoriamente sempre presente alle lavorazioni**, dovrà essere in possesso della seguente certificazione: certificazione **E.T.W. (European Tree Worker) climbing**, ottenuta **da almeno anni 5 alla data della compilazione dell'offerta**.

Il personale impiegato in campo nelle operazioni di potatura e abbattimento deve essere di comprovata esperienza per lavori analoghi nell'ambito dell'arboricoltura **ed in possesso di certificazioni di corsi e/o formazione** che provi tale curriculum.

Per tutto il periodo previsto dal contratto dovrà essere presente il personale necessario per l'espletamento dei servizi richiesti.

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di Amia Verona Spa investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'aggiudicatario, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto riportante Nome Cognome e numero di matricola Aziendale, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'aggiudicatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe ed altri arnesi da taglio, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;

- ⇒ essere sottoposto alla sorveglianza di un Preposto (E.T.W vedi sopra) di provata e documentata esperienza di servizio. Il responsabile di commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 19.00, ovvero coincidente con l'orario di lavoro;
- ⇒ essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che sono stati assunti ai sensi delle normative sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- ⇒ essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;

L'Impresa dovrà altresì fare pervenire ad Amia Verona Spa e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio adibito ad espletare le opere descritte nel presente appalto con le relative qualifiche ed aggiornare lo stesso in caso di variazioni: l'aggiudicatario potrà infatti, nell'interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere ad Amia Verona Spa l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Nell'esecuzione dei Servizi, che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i Servizi anzidetti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservazione delle norme suddette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'aggiudicataria anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'aggiudicataria e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'aggiudicataria di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 10) Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L'aggiudicataria, senza diritto ad alcun compenso, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di ostacoli di qualsiasi genere e comunque attenersi scrupolosamente alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione Servizi dovesse impartire ad integrazione della succitata normativa. L'aggiudicataria ha l'obbligo di porre in essere gli apprestamenti necessari per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazioni del traffico come:

- eventuali luci a cascata di restringimento di carreggiata;
- eventuali semafori provvisori;
- segnaletica orizzontale e verticale;

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti contenuti nel regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

- indumenti del personale operativo (art. 37)
- veicoli operativi – segnalazioni (art. 38)
- sicurezza pedoni (art. 40)
- sensi unici e deviazioni (artt. 42 e 43)

Allo scopo di ottemperare alle disposizioni impartite dal T.U. 81/08, si forniscono le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente. I rischi sono:

Veicoli in transito

Possibile presenza di altre imprese che operano in prossimità' del ciglio strada

Presenza nelle zone dei lavori di sopraservizi e sottoservizi di varia natura (es. cavi di energia elettrica, reti gas metano, ecc.)

Buche e pozzetti non segnalati

Amia Verona Spa coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordina gli interventi rilevati.

L'obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività' svolte dall'aggiudicataria

Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata.

Art. 11) Orario di lavoro

Tutti gli orari per l'esecuzione dei servizi compresi nel presente capitolato saranno concordati tra l'Impresa e Amia Verona Spa.

Amia Verona Spa si riserva altresì la facoltà di variare tali orari secondo la stagione e le esigenze della città, nell'ambito del normale orario diurno previsto dalle ore 6.00 alle ore 19.00.

Di norma i servizi non saranno eseguiti al di fuori della fascia oraria prevista, salvo che:

1. Siano espressamente richieste da Amia Verona Spa per motivi di necessità e urgenza;
2. L'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata da Amia Verona Spa per poter ultimare i servizi nel termine stabilito.

Art. 12) Rappresentanza tecnica dell'impresa

L'Impresa dovrà nominare un responsabile dei vari cantieri, indicando anche il responsabile per la sicurezza che dovrà essere indicato sul piano di sicurezza della Ditta, da presentare assieme alla documentazione.

Il tecnico professionista che dovrà garantire la disponibilità e al quale saranno comunicati gli ordini scritti vevolevoli a tutti gli effetti, dovrà:

- ⇒ fornire all'Impresa indicazioni tecnico – qualitative per la condotta dei servizi di manutenzione previsti nel capitolato;
- ⇒ Predisporre il rapportino mensile il cui contenuto sotto indicato verrà concordato con la direzione Servizi;
- ⇒ Predisporre a fine mese una scheda riassuntiva degli interventi eseguiti, secondo il modello concordato con la direzione Servizi;

L'aggiudicataria s'impegna a presentare per mezzo dell'incaricato responsabile del servizio, ad Amia Verona Spa, un rapporto settimanale relativo alla presenza del personale, dei mezzi, del loro impiego e destinazione; dovrà, inoltre, predisporre e mettere a disposizione di Amia Verona Spa un programma di esercizio settimanale che consenta la chiara identificazione delle zone di attività di ciascun mezzo e/o servizio proposto nel presente capitolato.

Art. 13) Mezzi e materiali in servizio

Per l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato, l'Impresa dovrà avere disponibilità, all'atto dell'offerta e per tutta la durata del servizio (in caso di aggiudicazione), di tutto il materiale necessario di proprietà o a noleggio a freddo.

I mezzi (le cui targhe saranno comunicate alla Direzione Lavori prima dell'inizio dell'appalto tramite copia del documento di proprietà o copia contratto a freddo), le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE ed ai requisiti di sicurezza vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla normativa vigente.

L'aggiudicataria è tenuta a revisionare i mezzi secondo le disposizioni legislative vigenti e a munirsi delle eventuali autorizzazioni per il trasporto del materiale di risulta dichiarato infetto ai sensi delle norme di salvaguardia fitosanitaria.

I mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta d'appartenenza ed il Logo AMIA.

Le attrezzature e i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e coloritura per tutta la durata dell'appalto, sostituendo quelli deteriorati a qualsiasi titolo.

Nel caso di un mezzo guasto, l'aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata dello stesso; solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario, di mezzi meno idonei al fine di garantire la continuità del servizio.

Tale periodo, sarà determinato da Amia Verona Spa in base alle indicazioni del personale incaricato alla sorveglianza e controllo.

Art. 14) Locali autorimesse e servizi

L'aggiudicataria dovrà provvedere a reperire, a sua cura e spese, i locali idonei per il ricovero di tutto il materiale e l'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio, da indicare all'atto della stipula del contratto.

Art. 15) Utilizzazione del materiale di scarto

Il materiale di scarto, su autorizzazione degli uffici competenti, se non infetto, dopo adeguata cippatura e/o triturazione potrà essere impiegato per interventi di pacciamatura.

Lo smaltimento del materiale di risulta sarà a carico ed a spese dell'aggiudicataria e dovrà essere conforme alla normativa vigente ed in particolare delle norme del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il materiale di scarto potrà essere conferito in impianti di recupero e in mancanza presso impianti di smaltimento autorizzati, nel rispetto delle tariffe e del regolamento vigente, senza che ciò costituisca alcun obbligo per Amia Verona Spa in caso di chiusura o indisponibilità della stessa.

Art. 16) Occupazione di suolo

Saranno a cura e spese dell'aggiudicataria tutte le occupazioni di suolo (sia temporanee che definitive) necessarie per l'installazione del cantiere, per la creazione degli accessi e per l'esecuzione stessa dei servizi.

Sarà inoltre compito esclusivo dell'aggiudicataria definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati di cui al comma precedente, esonerando in tal modo Amia Verona Spa da qualsiasi responsabilità.

Art. 17) Verifica definitiva

Alla fine di ogni trimestre il personale degli uffici incaricati procederà ad una prima constatazione dell'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi prescritti, formalizzandone l'esito a mezzo di apposito verbale.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi si procederà alla verifica provvisoria dei servizi, per verificare la perfetta rispondenza con quanto ordinato e per accertare l'esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e suoi allegati.

In tale sede sarà stabilito il termine entro il quale l'Impresa dovrà provvedere all'eventuale completamento dei servizi o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili del personale incaricato. L'apposito verbale di collaudo disporrà anche lo svincolo, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Impresa appaltatrice, delle eventuali ritenute e della cauzione.

Art. 18) Danni di forza maggiore

Non verrà accordato all'aggiudicataria alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei servizi.

La denuncia del danno di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che:

1) Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità naturali eccezionali formalmente dichiarate tali dalle competenti autorità.

L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni non dovuti a causa di forza maggiore o da eventi eccezionali ed imprevedibili a sua cura e spese.

2) Ove una parte degli impianti eseguiti e regolarmente contabilizzati vada perduta per riconosciuta causa di forza maggiore, l'accredito del danno in favore dell'Impresa non potrà superare il 70% in caso di fioriture, piccoli arbusti e l'85% in caso di alberature e grandi arbusti, dell'importo relativo alle quantità perdute e già contabilizzate, ritenendosi in tale modo convenzionalmente valutati nella misura del 30% nel primo caso e del 15% nel secondo, gli oneri di manutenzione e cure colturali non sostenute dall'Impresa, a causa della perdita dell'impianto;

3) In ogni caso non sarà compreso nell'importo del danno il valore del materiale (piante o altro) eventualmente recuperabile e reintegrabile.

Art. 19) Responsabilità dell'impresa

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi presi in appalto.

La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti degli uffici incaricati, non costituirà ragione per esimere l'aggiudicataria dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qual volta le fosse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, responsabile di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei servizi ed è obbligata ad indennizzare Amia Verona Spa e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei servizi salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i servizi;
- c) La custodia del cantiere;
- d) Le spese per le operazioni di collaudo ad eccezione dell'onorario per i collaudatori, che rimane a carico del Committente;
- e) La segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti stradali interessati dai servizi di manutenzione o deviazione provvisoria;
- f) La fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d'opera per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dei servizi di consegna, verifica, contabilità e collaudo servizi;
- g) L'obbligo di rimuovere, a servizi ultimati, tutte le strutture costruite provvisoriamente per l'espletamento dei servizi, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti, ecc.

Art. 20) Poteri di Verifica e Controllo

Amia Verona Spa, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto stabilito nel contratto di fornitura e alle norme vigenti in materia.

Art. 21) Contestazioni e penali

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di Amia Verona Spa disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- Ritardato intervento rispetto al cronoprogramma impartito o rispetto alla comunicazione di intervento: €/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale;
- Mancata disponibilità del personale previsto, sarà applicata una penale pari ad €/giorno 300,00 (trecento//,00 euro),
- Nel caso di ritardo del personale sul posto di lavoro verrà applicata una penale di €/ora 50,00 (cinquanta//,00 euro), per ogni ora di ritardo,
- Mancata disponibilità delle attrezzature da lavoro si applicherà una penale di €/giorno 50,00 (cinquanta//,00 euro),
- Nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte come da richiesta del Responsabile di Amia, oppure eseguiti in modo superficiale verrà applicata una penale pari a €/evento 200,00 (duecento//,00 euro) per ogni evento contestato.
- In caso di verifica da parte dei Responsabili di Amia o comunque da parte di personale facente parte agli Enti di controllo, venga notata la mancanza degli indumenti protettivi personali (D.P.I.), si applicherà la sanzione di €/corpo 250,00(duecentocinquanta//,00 euro).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);

- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere apposita fattura di addebito, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 22) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture per un importo minimo di € 15.000,00.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da l quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita. Si precisa in proposito che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

Art. 23) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 24) Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui

ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 25) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 26 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 27) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 27) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 28) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Art. 29) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 30) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura prevista nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l'Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

L'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l'Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L'ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall'atto di designazione cui sarà sottoposto l'Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

NORME TECNICHE

NORME GENERALI DA TENERSI NEI SERVIZI DI ABBATTIMENTO E POTATURA

Gli alberi in natura si “autopotano” eliminando i rami e le branche non più produttivi. Gli alberi dispongono inoltre di meccanismi e strutture proprie in grado di isolare i rami ormai inutili.

In generale quindi l'albero, messo al posto giusto e mantenuto in adeguate condizioni, non richiede potature, se non di piccola entità ed all'inizio della sua fase di sviluppo.

Tuttavia in città le condizioni di crescita per eccessiva vicinanza a manufatti, errati sestii di impianto, potature scorrette, danni o mutato stato dei luoghi di impianto, possono essere fortemente stressanti e tali da rendere insufficienti i meccanismi autoregolativi della pianta.

Ne consegue che è necessario intervenire con la potatura come strumento per regolare lo sviluppo ed accompagnarne la crescita, nel rispetto del naturale aspetto dell'albero (*habitus*).

In rapporto all'età “fisiologica” dell'albero, la potatura viene effettuata per i seguenti scopi:

- minimizzare lo stress da trapianto
- impostare l'architettura dell'albero correggendo eventuali anomalie strutturali.
- mantenere la forma e il portamento raggiunti dagli esemplari maturi ovvero contenere, innalzare, rimondare, diradare, sfoltire.
- risanare l'albero dalle parti secche, ammalate, dai rami mal formati o mal inseriti e che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità o compromettere la stabilità dei soggetti arborei.
- contenere e ridurre le chiome quando esse costituiscono un ostacolo per la circolazione stradale, di automezzi o pedoni o siano fonte di danno anche potenziale a manufatti, servizi, ecc.

Le potature dovranno basarsi sulla tecnica del *taglio di ritorno* che permette di ottenere la riduzione della chioma rispettando la fisiologia e l'estetica dell'albero. Perché un taglio di ritorno sia corretto, occorre che la *cima di sostituzione* prescelta abbia un diametro di almeno un terzo rispetto al ramo rimosso con la potatura e possa effettivamente diventare il nuovo asse di crescita. Gli interventi di potatura dovranno avere chiari gli obiettivi da perseguire.

In particolare:

- Potatura di trapianto: deve essere contenuta ed eseguita asportando poco legno.

Vanno eliminati i rami rotti o danneggiati e quelli che disturbano lo sviluppo armonioso della chioma. Se necessario ridurre la chioma per renderla proporzionale alla zolla si eseguiranno spuntature e tagli di ritorno.

- Potatura di allevamento: segue il periodo di trapianto (8-10 anni). In questo periodo si dovrà intervenire, con cadenza almeno biennale, eliminando i rami malformati e in sovrannumero, in modo da accompagnare lo sviluppo con l'obiettivo di ottenere una chioma con branche vigorose e correttamente inserite nel tronco.

- Potatura di mantenimento: deve essere eseguita, a seconda delle caratteristiche della specie, con una cadenza tale da evitare il ricorso a tagli di rami di grosse dimensioni. L'obiettivo di questo intervento è quello di mantenere la chioma dell'albero entro dimensioni accettabili rispetto all'ubicazione, eliminare rami secchi o malati, permettere la migliore penetrazione della luce all'interno della chioma.

Tale potatura deve essere eseguita con tagli di ritorno ed eventuale asportazione di rami sovrannumerari. Sostanzialmente si tratta di una potatura a “tutta cima”, dove ogni ramo potato mantiene la sua unità funzionale nel ramo di secondo ordine che funge da prolungamento. Negli alberi ormai senescenti la potatura dovrà limitarsi ad una rimonda del secco e a leggere spuntature miranti a stimolare il rinnovo della vegetazione periferica.

- Potatura di risanamento: si effettua in presenza di degenerazione della chioma in seguito a malattie o fisiopatie gravi. L'obiettivo è quello di eliminare le parti morte o deperite cercando tuttavia di mantenere il più possibile l'architettura originaria della pianta.

Nell'eseguire i tagli di potatura si devono rispettare sempre le barriere naturali tagliando al limite di quel caratteristico rigonfiamento detto “*collare del ramo*”. Si devono evitare inoltre lacerazioni della corteccia del fusto o della branca su cui il ramo asportato si inseriva: in presenza di rami pesanti si

dovrà perciò utilizzare la tecnica del taglio in tre fasi. La percentuale di chioma che è possibile rimuovere con la potatura, senza arrecare danni all'albero, è variabile con l'età della pianta e deve indicativamente attestarsi sulle seguenti quantità in alberi giovani riduzione fino al 20-30% mentre in un albero maturo essa non deve superare il 20-25% dei rami. In alberi senescenti (fase >8) non si deve asportare più del 5-10% della massa legnosa. In questo caso la potatura deve limitarsi ad una spuntatura e a mettere l'albero in sicurezza eliminando i rami deperiti o morti. Le stagioni adatte per potare sono l'inverno, dopo la caduta delle foglie e prima del germogliamento. E' possibile effettuare, se necessario, anche la Potatura Verde, durante il mese di luglio. Al fine di salvaguardare la nidificazione degli uccelli tutti gli interventi di potatura dovranno essere evitati nel periodo che va da fine marzo a luglio.

Per quanto riguarda le conifere di norma non sono da effettuarsi potature. Possono essere eseguite solo spalcatore dei rami eccessivamente bassi e l'eliminazione di rami secchi, malati o che possono costituire pericolo. Le piante sempreverdi e le conifere in genere vanno potate nei mesi di gennaio febbraio, evitando i giorni di gelo. Per gli interventi che vengono eseguiti sui platani si richiama la normativa disposta dal D.M. 17 aprile 1998.

Per quanto non esplicitamente indicato tutte le operazioni sono da intendersi da eseguirsi a "regola d'arte" e da ditte che possano dimostrare una elevata professionalità.

Forme particolari di intervento

La capitozzatura, intesa come taglio raso del tronco o dei tronchi multipli della pianta o delle branche principali è vietata. Quando sussistano pericoli per la pubblica incolumità o per motivi di natura fitosanitaria o quando non sia preferibile l'abbattimento della pianta, essa può essere, in via eccezionale, consentita previa comunicazione e autorizzazione del C.d.R Strade Giardini Arredo Urbano. Sono consentite forme di allevamento obbligate (ceppaia, testa di salice, candelabro, topiaria, galleria, berceaux,...) purchè giustificate da particolari esigenze storico – ambientali o per nuovi progetti, e correttamente gestite con interventi di potatura cadenzati e funzionali al mantenimento delle forme e dei volumi prescelti.

Abbattimenti di alberi in aree pubbliche

L'abbattimento di alberi e arbusti in aree pubbliche è consentito per:

- morte della pianta
- salvaguardia della pubblica incolumità
- malattie non curabili che portino a morte certa la pianta, anche nel medio periodo.
- patologie trasmissibili a piante vicine o come quanto dettato dalla legislazione nazionale o regionale in materia di difesa fitosanitaria (lotte obbligatorie)
- sono causa di danni a manufatti pubblici o privati
- sesto di impianto o sito di impianto non consoni alle esigenze della specie o per realizzare diradamenti già previsti in fase di progetto realizzazione di opere pubbliche
- realizzazione di nuove aree destinate all'edilizia pubblica e privata (quando non sia possibile o conveniente il trapianto)
- impedimento al corretto uso di spazi pubblici
- apertura di nuovi accessi a proprietà pubbliche e private.
- riqualificazione o ripristino di aree verdi preesistenti (quando non sia possibile o conveniente il trapianto)

Quando non sia palesemente evidente, la necessità di abbattimento per rischio statico deve essere dimostrata mediante analisi strumentale secondo il metodo VTA o altri metodi accettati dalla comunità scientifica e in sede giudiziaria, eseguite da tecnici esperti.

Tutti gli abbattimenti di alberi (e arbusti) da eseguire su aree verdi pubbliche, siano essi eseguiti per necessità pubbliche o per consentire interventi a privati, sono subordinati a richiesta di autorizzazione e relativo nulla-osta preventivo del C.d.R Strade Giardini Arredo Urbano. Le richieste per tali interventi devono essere sottoposti al C.d.R Strade Giardini Arredo Urbano prima del rilascio di concessioni o autorizzazioni o della presentazione di denunce d'inizio attività.

Per ogni abbattimento il C.d.R Strade Giardini Arredo Urbano si riserva se rilasciare la concessione previa compensazione economica o ambientale.

Nel caso di alberi che possano costituire un effettivo pericolo imminente per la pubblica incolumità, l'abbattimento è consentito e sarà immediatamente segnalato al C.d.R Strade Giardini Arredo Urbano Pubblico.

L'eliminazione delle piante, per le cause sopra descritte, può essere effettuata anche mediante l'impiego di sostanze devitalizzanti, soprattutto in presenza di specie invasive o dotate di apparato radicale pollonante che ne renda difficoltosa l'eliminazione definitiva o che causi, per la loro estirpazione, danni ai manufatti.

Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra marzo e luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

Quando possibile all'abbattimento dovrà far seguito l'eliminazione della ceppaia mediante carotatura, fresatura o utilizzando un escavatore. Obbligatoriamente con quest'ultimo mezzo se l'abbattimento è dovuto a morte per causa malattia.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie, quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubbliche ovvero gli abbattimenti decisi dalle Autorità Pubbliche Competenti.

Le operazioni di potatura e abbattimento alberi dovranno essere condotte in conformità alle seguenti norme generali:

- 1) in presenza di cavi aerei posti in vicinanza della zona di lavoro dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità degli operatori e l'integrità delle condutture, ricorrendo se necessario all'intervento delle relative aziende. In ogni caso dovrà essere sospesa la corrente elettrica prima di iniziare i servizi;
- 2) durante i servizi il prestatore di servizi deve evitare di intralciare la circolazione dei mezzi sia pubblici che privati ed è tenuta inoltre a collocare tutte quelle segnalazioni (cartelli, transenne, ecc.) atti a garantire la pubblica incolumità;
- 3) ogni e qualsiasi danno provocato durante l'esecuzione dei servizi, sia a cose che a persone, rimane a carico del prestatore di servizi assuntrice dei servizi. Le strutture che dovessero risultare danneggiate o manomesse durante i servizi dovranno essere prontamente ripristinate;
- 4) qualora determinati servizi non potessero essere svolti per motivi tecnici, in giornata lavorativa, il prestatore di servizi dovrà rendersi disponibile ad adoperare in giornate festive o in orari particolari (sabato pomeriggio, prime ore del mattino);
- 5) l'individuazione delle piante da abbattere, da potare o dei soggetti da sottoporre a servizi di dendrochirurgia, qualora non espressamente prevista in progetto, sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Direzione Servizi, stabilendo che il prestatore di servizi provvederà a sua cura e spese a contrassegnare le piante secondo le indicazioni della Direzione Servizi;
- 6) qualora in prossimità di piante da abbattere siano presenti manufatti o altre piante da conservare, i rami ed i fusti andranno calati a terra mediante funi previo depezzamento in misure idonee, verificando costantemente da parte di un operatore a terra, posto in zona sicura, che la zona di calata sia sgombra ed inaccessibile;
- 7) durante l'abbattimento di piante intere o anche di soli fusti mediante taglio alla base degli stessi, dovrà essere costantemente verificato, a opera di un addetto, che una zona di raggio non inferiore all'altezza complessiva della pianta (area di pericolo) risulti inaccessibile a chiunque;
- 8) se le piante presentano fusti cavi alla base o sospetti di esserlo a causa di marciumi o altro (carpofori di funghi sul fusto o alla base dello stesso), risultando difficilmente prevedibile la direzione di caduta, occorre procedere al preliminare depezzamento delle branche e della parte superiore del fusto in modo che l'ultimo moncone da abbattere abbia lunghezza ridotta e non sia causa di danni in seguito ad una improvvisa caduta in direzione imprevedibile;
- 9) in tutti i casi di incertezza sulla direzione di caduta dei rami o della pianta (forte vento, piante con chiome compenstrate, difficoltà di valutazione, ecc.) si dovrà tassativamente far ricorso a funi, opportunamente rinviate mediante carrucole, in modo da indirizzare la caduta senza che nessun operatore si trovi nell'area di pericolo.

È richiesto obbligatoriamente l'uso della motosega elettrica per tagli inferiori ai 10 cm di diametro.

PRINCIPALI TIPI DI POTATURA

POTATURA DI FORMAZIONE

Riservata ad alberi in fase di crescita attiva ed ha lo scopo di assecondarne i naturali processi di sviluppo prevenendo nel contempo futuri difetti morfologici e strutturali.

POTATURA DI DIRADAMENTO

Riservata ad alberi adulti, ha lo scopo di alleggerire la chioma per favorire la penetrazione della luce al suo interno, eliminare ramificazioni concorrenti e deperienti.

SPOLLONAMENTO

Consiste nell'eliminazione di vegetazione generata da gemme dormienti o avventizie, poste in posizione indesiderata. In alcune specie (ex Tiglio) è un intervento ordinario per contrastare la naturale tendenza al ricaccio. In altri casi è la conseguenza di scorretti ed eccessivi interventi di potatura.

RIMONDA DEL SECCO

Finalizzata all'allontanamento di parti della chioma morte, deperienti o meccanicamente instabili. La sua esecuzione può essere accompagnata ad un intervento sulle parti vitali per ripristinare la simmetria e il naturale portamento dell'albero.

ABBASSAMENTO CHIOMA

Potatura che viene attuata nella sola porzione sommitale della chioma, secondo la tecnica del "taglio di ritorno", con lo scopo di abbassare il baricentro dell'albero. Viene di norma attuata su alberi con difetti strutturali per ridurre il pericolo di instabilità.

INNALZAMENTO CHIOMA

Intervento effettuato per liberare il tronco dalla vegetazione più bassa per consentire il libero svolgimento delle attività sotto la chioma

POTATURA A "TUTTA CIMA"

Potatura che interessa solo la parte più esterna della chioma su cui si interviene con "tagli di ritorno". Lo scopo di questa operazione è quello di contenere lo sviluppo naturale dell'albero favorendone inoltre una maggiore regolarità morfologica.

In generale tutti i tipi di potatura devono inoltre prevedere:

- l'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, l'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, l'eliminazione dei polloni.

- Il taglio di ritorno dei rami dovrà essere eseguito in corrispondenza di un punto di attività di crescita idoneo e non inferiore ad 1/3 del diametro della parte tagliata.
- La superficie di taglio dovrà rispettare il collare avendo obbligatoriamente cura di non produrre slabbrature della corteccia durante il taglio.
- Le superfici di taglio se superiori ai 7 cm dovranno essere trattate con i prodotti disinfettanti autorizzati dalla Direzione Servizi.
- Le operazioni di potatura comprenderanno anche l'ispezione delle parti danneggiate e compromesse con comunicazione immediata alla Direzione Servizi, per valutare successivamente la stabilità della pianta o di singole parti.
- Il legname rimane di proprietà del prestatore di servizi che dovrà provvedere giornalmente al suo allontanamento.
- Nelle potature di Platani e Olmi si dovrà provvedere alla disinfezione degli attrezzi con appositi prodotti prima di procedere al taglio sui soggetti successivi.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla Normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Agr. Marco Magnano